



COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio sociale- Istruzione-Cultura- Sport
Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845
Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it – Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

BANDO

Fondo sostegno affitti

Art.11 Legge 431/1998 Assegnazione di contributi per il pagamento del Canone di Locazione

Premessa:

Richiamata la Deliberazione di G.R n°37/40 del 09/09/2021 della Regione Sardegna, con cui l'Assessore dei Lavori Pubblici intende sostenere, con contributi fino a € 3.098,74 o a € 2.320,00 a seconda della fascia reddituale, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti a nuclei familiari disagiati.

SI RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi per il pagamento del Canone di Locazione per l'anno 2021,

Art.1 Destinatari dei contributi e requisiti di accesso:

- Residenza nel Comune di Bulzi.
 - Essere titolari di Contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari site nel Comune di Bulzi. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione).
 - Se immigrati extracomunitari: possesso di un regolare titolo di soggiorno.
 - NON essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
 - NON sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- 👉 Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota, quindi è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- NON sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.162,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art.2 Determinazione misura del contributo:

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

*Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;*

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Art.3 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione:

In caso di NON cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure NON determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. In ogni caso, il contributo annuale cumulato con le misure, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Art.4 Casi reddito/pensione di cittadinanza:

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, i contributi concessi NON sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza, pertanto i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza, la compensazione sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Art.5 Fondo sociale (ex art.10 L.R 7/2000):

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

Pertanto il Comune di Bulzi successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Art.6 Modalità di presentazione della domanda:

Per accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Bulzi, redatta su carta semplice, sull'apposito modulo disponibile presso il Comune o scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.bulzi.ss.it.

La domanda compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata da:

- 1) Attestazione ISEE 2021 (come da normativa vigente) del nucleo familiare;
- 2) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e/o copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- 3) Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) Copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all'anno in corso, fermo restante che le successive mensilità dovranno essere fornite

- all'Ufficio istruttore prima dell'erogazione del contributo;
- 5) Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98, o certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna (D. L. n. 112/2008, art. 11 comma 2, convertito con Legge n. 133/2008).
 - 6) Per i soli richiedenti rientranti nella “fascia covid”: autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Art.7 Graduatoria, riconoscimento ed erogazione del contributo:

L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procederà alla formulazione di tre distinte graduatorie (una per ogni fascia ISEE prevista all'art.1) dei beneficiari, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nei successivi 7 giorni dalla data di pubblicazione potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. Concluso l'esame degli eventuali ricorsi, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria degli aventi diritto sarà formata sulla base del valore ISEE più basso, a parità di condizioni prederà in graduatoria:

1. chi presenta il valore ISEE più basso;
2. l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (n° e data protocollo).

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Qualora il finanziamento regionale non fosse sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste pervenute degli aventi diritto saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione, sarà quindi operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari individuati, solo a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione del relativo finanziamento.

Art.8 Controlli e sanzioni:

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art.9 Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP):

Il Comune di Bulzi con sede in Via Celestino Segni n°3 email: servizisociali@comune.bulzi.ss.it. pec: protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it , tel: 079588845, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati" , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it

Art.10 Termine di presentazione istanza e ufficio referente:

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine di scadenza è fissato perentoriamente per il giorno **29 OTTOBRE 2021 ore 13:00**.

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico o chiamare al tel. 079- 58 88 45 interno 3.

Le domande, fornite di tutta la documentazione allegata, possono essere consegnate all'ufficio Protocollo o all'ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura.

Bulzi, lì 29/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Giulia Garrucciu